

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 337 DEL 27/02/2025

O G G E T T O

SENTENZA N. 221/2025 DEL 13.02.2025 RESA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO A DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO REG. RIC. N. 886/2024). PRESA D'ATTO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

Proponente: UFFICIO LEGALE

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 347/25

Il Responsabile dell'Ufficio Legale riferisce:

“In data 11.07.2024 (acquisito al prot. n. 74151/24 del 12.07.2024) è stato notificato all'Azienda un ricorso con istanza cautelare promosso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (iscritto sub Reg. Ric. n. 886/2024) e volto ad ottenere, per quanto di competenza, l'annullamento, previa sospensione cautelare, della nota di cui al prot. n. 65114/2024 del 19.06.2024.

Il contenzioso, in cui vengono impugnati atti e provvedimenti adottati per la definizione della quota sociale a carico del ricorrente, utente disabile inserito in struttura residenziale, vedeva coinvolti anche il Comune di Isola Vicentina, il Comitato dei Sindaci del Distretto EST dell'ULSS n. 8 Berica e la Conferenza dei Sindaci.

Nel procedimento l'ULSS si costituiva ritualmente in giudizio con il patrocinio degli avvocati dell'Ufficio Legale aziendale giusta deliberazione del Direttore Generale n. 1326 del 13.08.2024.

Con il deposito della Sentenza n. 221/2025 Reg.Prov.Coll. del 13.02.2025 (acquisita al prot. n. 15961 del 14.02.2025) il TAR per il Veneto, a definizione del procedimento R.G. n. 886/2024, così si è pronunciato:

“Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo accoglie. Per l'effetto annulla i provvedimenti indicati in motivazione.

Condanna il Comune di Isola Vicentina e l'Azienda ULSS n. 8 Berica a rifondere le spese del presente giudizio, che si liquidano complessivamente in € 2.000,00 (duemila/00) a carico di ciascuna parte, oltre accessori di legge, con pagamento in favore dello Stato.

Ammette il ricorrente in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.”

Precisato che, nella parte motiva del provvedimento, il Tribunale Amministrativo ha disposto, per quanto di competenza dell'ULSS, l'annullamento della nota della UOS Disabilità del Distretto Est di cui al prot. n. 65114/2024 del 19.06.2024.

Ritenuto di prendere atto della sopra citata Sentenza n. 221/2025 Reg.Prov.Coll. del 13.02.2025 resa dal TAR per il Veneto a definizione del procedimento R.G. n. 886/2024 e di non procedere all'impugnazione della stessa in quanto l'annullamento dell'atto emesso dall'Azienda è stato disposto in ragione dell'illegittimità della normativa presupposta allo stesso, in particolare dell'art. n. 5 del “Regolamento per l'accesso alle prestazioni economiche rese a favore delle persone con disabilità inserite nelle strutture residenziali approvato dal Comitato del Distretto Est dell'Azienda ULSS n. 8 Berica il 22.02.2024” così come approvato dal Comune di Isola Vicentina con DCC n. 7 del 11.03.2024.

Ritenuto altresì opportuno dare esecuzione all'ordinanza di cui sopra, anche al fine di evitare aggravii di spesa, provvedendo al pagamento in favore dello Stato di € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite in ragione dell'accoglimento dell'istanza di ammissione del gratuito patrocinio a spese dello Stato formulata dal ricorrente.

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto della Sentenza n. 221/2025 Reg.Prov.Coll. del 13.02.2025 (acquisita al prot. n. 15961 del 14.02.2025) resa dal TAR per il Veneto, a definizione del procedimento R.G. n. 886/2024;
2. di non procedere all'impugnazione della sopra citata Sentenza del TAR per il Veneto per le motivazioni esposte in premessa;
3. di dare esecuzione alla Sentenza di cui al punto 1) provvedendo al pagamento in favore dello Stato di € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge precisando che tale costo troverà riferimento nel bilancio sanitario anno 2025, conto n. 1202000010 "Fondo Cause Civili ed Oneri Processuali";
4. di comunicare il presente provvedimento alla UOS Disabilità del Distretto Est per i seguiti di competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento nell'albo on-line aziendale.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
